

Proposta di direttiva del Consiglio recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci

(92/C 172/07)

COM(92) 204 def.

(Presentata dalla Commissione il 19 giugno 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'elenco dei pesci figura nell'allegato II del trattato; che la commercializzazione dei pesci rappresenta un'importante fonte di reddito per il settore dell'acquicoltura;

considerando che è necessario definire, a livello comunitario, le misure di lotta da adottare qualora insorgessero malattie, per garantire uno sviluppo razionale del settore dell'acquicoltura e per contribuire alla protezione della salute degli animali nella Comunità;

considerando che per quanto riguarda le malattie da prendere in considerazione è opportuno riferirsi agli elenchi riportati nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura⁽¹⁾;

considerando che un focolaio delle malattie suddette può assumere rapidamente le proporzioni di un'epizoozia, con un tasso di mortalità e inconvenienti tali da compromettere seriamente la redditività dell'acquicoltura;

considerando che le misure di lotta devono essere adottate non appena si sospetta la presenza di una delle malattie suddette, per poter intervenire immediatamente e in modo efficace non appena confermata la presenza del focolaio;

considerando che l'obiettivo delle misure da adottare è di prevenire la diffusione della malattia e, in special modo, di istituire un controllo accurato dei trasporti di pesci e di prodotti che possano favorire la propagazione dell'infezione;

considerando che la prevenzione delle malattie suddette nella Comunità deve di norma basarsi su una politica di

non vaccinazione; che tuttavia è necessario prevedere il ricorso alla vaccinazione qualora la gravità della situazione lo renda indispensabile;

considerando che, per offrire le necessarie garanzie, l'efficacia del vaccino utilizzato deve essere riconosciuta da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che un'indagine epidemiologica approfondita è di fondamentale importanza per evitare la propagazione delle malattie suddette;

considerando che, per garantire un sistema efficace di lotta, occorre armonizzare la diagnosi delle malattie suddette, la quale deve essere effettuata a cura di laboratori responsabili le cui attività possono essere coordinate da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che misure comuni di lotta contro le malattie suddette possono consentire di mantenere un livello uniforme di salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure comunitarie minime di lotta da adottare qualora si sospetti o si confermi la presenza di un focolaio delle malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenchi I e II, della direttiva 91/67/CEE.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE.

Si intendono inoltre per:

- 1) *malattie dell'elenco I*: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco I della direttiva 91/67/CEE;
- 2) *malattie dell'elenco II*: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE;
- 3) *pesci sospetti di infezione*: i pesci che presentano sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami effettuati in laboratorio tali da far sospettare la presenza di una malattia degli elenchi I o II;

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

- 4) *pesci infetti*: i pesci nei quali la presenza di una malattia degli elenchi I o II è stata ufficialmente confermata in seguito ad un esame di laboratorio;
- 5) *aziende di cui si sospetta l'infezione*: aziende in cui si trovano pesci sospetti di infezione;
- 6) *aziende infette*: aziende in cui sono presenti pesci infetti.

Articolo 3

Tutte le aziende di allevamento ittico nelle quali potrebbero essere presenti malattie di cui agli elenchi I o II debbono:

- 1) essere iscritte dal servizio ufficiale in un apposito registro che deve essere costantemente aggiornato;
- 2) tenere un registro, a disposizione del servizio ufficiale, in cui sono iscritti:
 - a) i pesci vivi, le uova e i gameti che entrano nell'azienda con indicazione della data di consegna, del numero o del peso, della provenienza e delle dimensioni dei pesci;
 - b) i pesci vivi, le uova e i gameti in uscita dall'azienda con indicazione della data di spedizione, del numero o del peso, della destinazione e delle dimensioni dei pesci.

Articolo 4

1. Il sospetto della presenza di una malattia di cui agli elenchi I o II deve essere immediatamente notificato al servizio ufficiale e, se del caso, al proprietario o al detentore dei pesci con il mezzo più rapido disponibile.
2. Fino al momento in cui saranno applicate le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3 il proprietario o il detentore dei pesci sospetti di infezione deve prendere tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni suddette.

CAPITOLO II

Misure di lotta contro le malattie dell'elenco I

Articolo 5

1. Qualora si abbia notizia di pesci sospetti di infezione causata da una malattia dell'elenco I, il servizio ufficiale avvia immediatamente le indagini ufficiali atte a confermare o ad escludere la presenza dell'agente patogeno, in particolare mediante indagini cliniche e, se del caso, il prelievo di campioni per esami di laboratorio da eseguire in un laboratorio riconosciuto.

2. Se il sospetto di infezione è confermato, il servizio ufficiale è responsabile dell'applicazione e del controllo delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva.

3. Qualora si sospetti che un'azienda sia infetta, il servizio ufficiale deve porla sotto sorveglianza ufficiale e ordinare in particolare che:

- venga eseguito un censimento ufficiale di tutte le categorie di pesci precisando per ciascuna di esse il numero di pesci già morti, infetti o che potrebbero essere infettati; i dati del censimento devono essere costantemente aggiornati dal proprietario o dall'allevatore per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta l'infezione; i dati del censimento devono essere esibiti a richiesta e potranno essere verificati ad ogni ispezione;
- siano vietate l'entrata e l'uscita dall'azienda di pesci, vivi o morti, o di uova senza l'autorizzazione del servizio ufficiale;
- siano eliminati sotto il controllo del servizio ufficiale i pesci morti e le loro frattaglie;
- l'entrata o l'uscita di mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze quali i rifiuti che potrebbero trasmettere la malattia sia subordinata, se del caso, all'autorizzazione del servizio ufficiale che stabilisce le condizioni da rispettare per evitare una propagazione dell'agente patogeno;
- l'entrata o l'uscita delle persone dall'azienda sia subordinata all'autorizzazione del servizio ufficiale;
- l'entrata o l'uscita di veicoli dall'azienda sia subordinata, se del caso, all'autorizzazione del servizio ufficiale che stabilisce le condizioni atte ad evitare la propagazione dell'agente patogeno;
- agli ingressi e alle uscite dell'azienda siano utilizzati mezzi appropriati di disinfezione;
- sia effettuata un'indagine epizootologica conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1;
- tutte le aziende situate nello stesso bacino imbrifero o nella stessa zona costiera siano sottoposte a sorveglianza ufficiale e sia vietata l'uscita di pesci o uova da dette aziende senza l'autorizzazione dell'autorità competente; per i bacini imbriferi di grandi dimensioni, il servizio ufficiale può decidere di limitare l'applicazione della misura a una zona a monte e a valle dell'azienda sospetta di infezione, sempreché tale zona offra le più ampie garanzie quanto alla prevenzione della propagazione della malattia; se del caso, i servizi ufficiali degli Stati membri confinanti o

di paesi terzi confinanti devono essere informati del sospetto di infezione. In tal caso, i servizi ufficiali degli Stati membri interessati prendono le disposizioni necessarie per applicare le misure contemplate nel presente articolo. Ove occorra, le misure appropriate sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 15.

4. Quando il sospetto di infezione riguarda pesci che non si trovano in allevamenti ittici, il servizio ufficiale adotta le misure necessarie per evitare un'eventuale propagazione della malattia e in particolare dispone l'adozione di misure equivalenti a quelle fissate nel paragrafo 3.

5. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 vengono revocate soltanto quando il sospetto della presenza della malattia è stato ufficialmente infirmato.

Articolo 6

1. Non appena la presenza di un'infezione dovuta a una malattia di cui all'elenco I è ufficialmente confermata, a complemento delle misure elencate all'articolo 5 il servizio ufficiale può adottare le seguenti misure:

a) nell'azienda infetta:

- l'afflusso e l'efflusso di acque sarà interrotto se trattasi di un'azienda sulla terraferma, mentre nelle aziende con allevamento in gabbie gli animali saranno rimossi immediatamente;
- tutti i pesci vivi e le uova devono essere distrutti sotto il controllo del servizio ufficiale per evitare eventuali rischi di propagazione dell'agente patogeno; tuttavia, il servizio ufficiale può autorizzare la commercializzazione o la trasformazione per il consumo umano di pesci o di loro parti se tali operazioni sono effettuate in condizioni tali da impedire la diffusione di agenti patogeni; in tal caso, le frattaglie di pesci devono subire un trattamento atto a inattivare eventuali virus presenti;
- dopo l'abbattimento e la distruzione dei pesci, le vasche, gli impianti e le attrezzature potenzialmente contaminati devono essere disinfettati secondo le istruzioni impartite dal servizio ufficiale, se del caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15;
- qualsiasi sostanza di cui all'articolo 5, paragrafo 3, quarto trattino che potrebbe essere stata contaminata sarà distrutta o sottoposta a trattamento atto a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno;
- sarà effettuata un'indagine epizootica conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4; tale indagine includerà il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio;

b) nel bacino imbrifero o nella zona costiera in cui si trova l'azienda infetta, tutte le aziende saranno sottoposte a ispezioni sanitarie; se in occasione di tali ispezioni vengono accertati casi positivi, si applicano misure di cui alla lettera a);

c) se vi è motivo di ritenere che l'infezione riguarda pesci diversi da quelli allevati nell'azienda, sono adottate misure appropriate analoghe a quelle contemplate alla lettera a);

d) il ripopolamento dell'azienda è autorizzato dal servizio ufficiale previa ispezione delle operazioni di pulizia e disinfezione e una volta trascorso un lasso di tempo appropriato per garantire l'eliminazione completa dell'agente patogeno e l'eradicazione di altre possibili infezioni nel medesimo bacino imbrifero;

e) qualora l'applicazione delle misure di cui alle lettere a), b), c) e d) dovesse richiedere la cooperazione dei servizi ufficiali di altri Stati membri, i servizi ufficiali degli Stati membri interessati forniranno la loro collaborazione per garantire il rispetto delle misure contemplate nel presente articolo. Ove occorra, le misure appropriate sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 15.

2. Qualora la diffusione di una malattia risulti eccezionalmente grave, possono essere adottate misure complementari conformemente alla procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 7

1. L'indagine epizootica riguarda:

- il periodo durante il quale verosimilmente la malattia può essere stata presente nell'azienda prima che venisse notificata o sospettata;
- la possibile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione di altre aziende nelle quali si trovano animali di specie sensibili che possano essere stati infettati;
- i movimenti di pesci, persone, veicoli e sostanze che possano aver portato l'agente patogeno dentro o fuori dall'azienda in questione;
- l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia.

2. Qualora dall'indagine epizootica risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da un altro bacino imbrifero o potrebbe essere stata trasmessa ad un altro bacino imbrifero in seguito a movimento di pesci o

di altri animali, di persone o di veicoli o in qualsiasi altro modo, le aziende di tali bacini imbriferi sono considerate sospette per cui si applicano le misure di cui all'articolo 5. Se la presenza della malattia viene confermata, si applicano le misure previste all'articolo 6.

3. Qualora dall'indagine epizootica emerga la necessità di ricorrere alla cooperazione dei servizi ufficiali di altri Stati membri, i servizi ufficiali di detti Stati cooperano nell'adottare le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle misure contemplate nella presente direttiva.

4. Per garantire il perfetto coordinamento di tutte le misure necessarie per garantire quanto prima possibile l'eradicazione della malattia e per poter effettuare l'indagine epizootica, è istituita un'unità di crisi.

Per quanto concerne le unità di crisi nazionali e l'unità di crisi comunitaria si applicano le disposizioni generali di cui al regolamento (CEE) n. ...⁽¹⁾.

CAPITOLO III

Misure di lotta per le malattie dell'elenco II

Articolo 8

1. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 si applicano:

- a) in una zona riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/67/CEE;
- b) in una zona per la quale è stato approvato un programma ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 91/67/CEE.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie ittiche che non sono portatrici, quali i pesci tropicali.

Articolo 9

1. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, dal primo all'ottavo trattino, e paragrafo 5 dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e d), e dell'articolo 7, paragrafo 1 si applicano:

- a) in un'azienda riconosciuta ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE;
- b) in un'azienda per la quale è stato approvato un programma ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 91/67/CEE.

2. Qualora dall'indagine epizootica di cui all'articolo 7, paragrafo 1 risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da una zona riconosciuta o da un'altra azienda riconosciuta o potrebbe essere stata trasmessa ad un'altra azienda riconosciuta in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, tali zone o aziende sono considerate sospette e in tal caso si applicano le misure appropriate.

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino il servizio ufficiale può permettere che i pesci vengano mantenuti all'ingrasso fino a che abbiano raggiunto la taglia commerciale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie ittiche che non sono portatrici, quali i pesci tropicali.

Articolo 10

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in un'azienda non riconosciuta ubicata in una zona non riconosciuta.

2. Qualora in un'azienda non riconosciuta ubicata in una zona non riconosciuta si trovino pesci sospetti di infezione da una delle malattie dell'elenco II, i servizi ufficiali avviano immediatamente le indagini ufficiali atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia, se del caso mediante prelievo di campioni per esami di laboratorio da eseguire in un laboratorio riconosciuto.

3. Non appena la presenza di una malattia dell'elenco II è ufficialmente confermata, sono vietati, sulle strade pubbliche o private, i trasporti di pesci o di uova provenienti dall'azienda in parola. Tuttavia la rimozione di pesci vivi o uova dalle aziende suddette può essere autorizzata per il trasporto in un'altra azienda infetta o in un macello per l'immediata macellazione; tale trasporto deve essere autorizzato dal servizio ufficiale. Le frattaglie devono essere sottoposte a un idoneo trattamento per distruggere eventuali agenti patogeni.

CAPITOLO IV

Diposizioni finali

Articolo 11

1. I prelievi e gli esami di laboratorio destinati ad individuare la presenza di malattie degli elenchi I e II sono effettuati conformemente ai metodi stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE.

2. Gli esami di laboratorio destinati ad individuare la presenza della malattia devono essere effettuati da un laboratorio riconosciuto dal servizio ufficiale. Gli esami di laboratorio devono indicare, se del caso e in special modo alla prima manifestazione della malattia, il tipo, il

⁽¹⁾ GU n. L ...

sottotipo o la variante dell'agente patogeno; questi dati possono, se del caso, essere confermati da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri la denominazione dei laboratori riconosciuti.

3. I laboratori riconosciuti negli Stati membri devono restare in contatto, eventualmente tramite un laboratorio di riferimento nazionale designato dal servizio ufficiale dei singoli Stati membri, con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all'allegato.

4. Al laboratorio di riferimento comunitario designato nell'allegato A sono affidate le mansioni specificate nell'allegato B. Le condizioni di attività di tale laboratorio sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 15 nei limiti in cui non sono già stabilite nell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾.

Articolo 12

1. Ogni Stato membro elabora un piano d'allarme specificando, per i focolai di una malattia dell'elenco I, le modalità di applicazione delle misure contemplate dalla presente direttiva.

Il piano deve consentire l'accesso agli impianti e alle attrezzature nonché la disponibilità del personale e di tutti i mezzi appropriati necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio.

2. I criteri da rispettare per l'elaborazione dei piani suddetti sono quelli fissati nella decisione 91/42/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1991, che stabilisce i criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica ⁽²⁾, che si applica *mutatis mutandis*.

Conformemente all'articolo 15 la Commissione può modificare o integrare tali criteri in base alla natura specifica della malattia.

3. I piani elaborati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 sono presentati alla Commissione entro e non oltre il 1° aprile 1993.

4. La Commissione valuta in che misura i piani consentano di raggiungere gli obiettivi auspicati e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in special modo per garantire che i piani siano compatibili con quelli degli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1991, pag. 29.

La Commissione approva i piani, eventualmente modificati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15.

I piani possono essere successivamente modificati o contemplati secondo la medesima procedura per tener conto di eventuali sviluppi della situazione

Articolo 13

1. È vietata la vaccinazione contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute e nelle aziende riconosciute situate in zone non riconosciute. Tuttavia, se il focolaio di una malattia dell'elenco II si manifesta in una zona riconosciuta o in un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e qualora detto focolaio minacci di propagarsi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di ricorrere alla vaccinazione a determinate condizioni. Queste condizioni possono comprendere la definizione:

- dell'estensione della zona geografica in cui è effettuata la vaccinazione;
- delle specie e categorie di età dei pesci da vaccinare;
- della durata della campagna vaccinale;
- del tipo di vaccino da utilizzare e delle modalità da seguire;
- di ogni altro elemento pertinente alla situazione di emergenza.

2. I trasporti di pesce in provenienza dalla zona vaccinale sono subordinati alle condizioni stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 15.

3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione sullo svolgimento delle misure di vaccinazione. Tali misure possono essere modificate, prorogate o soppresse mediante decisione adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 14

La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE ⁽¹⁾, in appresso denominato «il comitato».

Articolo 15

Qualora si ricorra alla procedura contemplata dal presente articolo, si applicano le seguenti norme:

il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato,

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, procedendo eventualmente a votazione.

il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 16

Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO A

Laboratorio di riferimento comunitario per le malattie dei pesci

Il laboratorio di riferimento comunitario per le malattie dei pesci è il seguente:

Statens veterinære Serumlaboratorium
Landbrugsministeriet
Hangovej 2
DK-8200 Århus N.

ALLEGATO B

Mansioni che incombono al laboratorio di riferimento comunitario di cui all'allegato A

Al laboratorio di riferimento comunitario spetta:

- identificare gli isolati di virus,
 - fornire, a richiesta, reattivi diagnostici di buona qualità,
 - riconoscere i reattivi diagnostici prodotti da altri laboratori in base a prove di titolazione e di specificità,
 - instaurare contatti con laboratori di ricerca non comunitari per studi avanzati di virus non identificati in precedenza nella CEE,
 - organizzare, ad intervalli regolari, prove comunitarie comparative,
 - conservare isolati di virus provenienti da focolai confermati,
 - se del caso, riconoscere i vaccini da utilizzare secondo le condizioni fissate dal presente regolamento.
-